IT

— Le ricorrenti sostengono che la convenuta avrebbe violato l'articolo 19, paragrafo 2, e l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036, i loro diritti della difesa e il principio di certezza del diritto nel non aver fornito alle stesse una sintesi significativa delle prove raccolte durante l'inchiesta o delle considerazioni in base alle quali la convenuta proponeva di modificare il margine antidumping delle ricorrenti. Le ricorrenti sostengono che, rifiutando di fornire loro il suo calcolo del margine di dumping, la convenuta avrebbe violato i loro diritti della difesa e leso il principio di certezza del diritto.

Ricorso proposto il 31 gennaio 2019 — Rot Front/EUIPO — Kondyterska korporatsiia «Roshen» (РОШЕН)

(Causa T-63/19)

(2019/C 122/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rot Front OAO (Mosca, Russia) (rappresentanti: M. Geitz e J. Stock, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia «Roshen» (Kiev, Ucraina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo РОШЕН — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 11 233 784

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 novembre 2018 nel procedimento R 1872/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare il convenuto alle spese.

⁽¹) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1703 della Commissione, del 12 novembre 2018, che conclude il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU L 285, 13.11.2018, pag. 97).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GUL 176, 30.6.2016, pag. 21).

Motivo invocato

Violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, dell'articolo 47, paragrafo 5 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE)
2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 4 febbraio 2018 — Vlaamse Gemeenschap e Vlaams Gewest/Parlamento e Consiglio

(Causa T-66/19)

(2019/C 122/25)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrenti: Vlaamse Gemeenschap e Vlaams Gewest (rappresentanti: T. Eyskens, N. Bonbled e P. Geysens, avvocati)

Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare il regolamento (UE) 2018/1724;
- condannare il Parlamento europeo e il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1. Primo motivo vertente sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE.

Gli obblighi linguistici imposti dal regolamento (UE) 2018/1724 (¹) sono contrari alla normativa nazionale in materia di uso delle lingue nelle questioni amministrativa, quale prevista dalla Costituzione in Belgio. Detta normativa linguistica nazionale rientra nella struttura di base politica e costituzionale dello Stato belga e fa parte della sua identità nazionale. Il regolamento (UE) 2018/1724 è pertanto contrario all'articolo 4, paragrafo 2, TUE, ai sensi del quale l'Unione rispetta l'identità nazionale degli Stati membri

- 2. Secondo motivo vertente sulla violazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE e del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
 - Gli obblighi linguistici imposti dal regolamento (UE) 2018/1724 non sono conformi al principio di attribuzione delle competenze (1) e neppure al principio di proporzionalità (2).
 - (1) Nessuna disposizione del trattato conferisce all'Unione il potere di disciplinare l'uso delle lingue nell'ambito delle amministrazioni degli Stati membri e da parte di queste ultime.
 - (2) L'obbligo di mettere a disposizione del pubblico una traduzione in «una lingua ufficiale dell'Unione che sia ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri» [articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724] non è conforme al principio di proporzionalità e non contiene alcuna motivazione a questo riguardo. I requisiti linguistici imposti dal regolamento (UE) 2018/1724 non sono proporzionati all'obiettivo perseguito.